



Roma, 1° agosto 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 17

Oggetto: Conversione in Legge n. 106 del 29 luglio 2024 del Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-2025 e in materia di Università e Ricerca –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 37-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 37 – 2024

Oggetto: Conversione in Legge n. 106 del 29 luglio 2024 del Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-2025 e in materia di Università e Ricerca –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024 è stata pubblicata la Legge n.106 del 29 luglio 2024, di conversione del Decreto Legge in oggetto.

Le disposizioni per lo sport sono recate dagli articoli da 1 a 5.

L'art. 1 dispone in materia di funzionamento degli Organismi sportivi prevedendo, in particolare, che il Presidente candidato al quarto mandato consecutivo, che non raggiunge i due terzi del totale dei voti validamente espressi non è eletto e non è più candidabile. Inoltre, nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove Assemblee di Organi Direttivi. Si considera compiuto, e rileva ai fini del computo, il mandato che ha avuto **durata pari o superiore** a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento.

Il comma 1-bis, introdotto in sede di conversione in legge, prevede che negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge, le Leghe professionistiche hanno diritto a un'equa rappresentanza negli Organi Direttivi delle Federazioni Sportive di riferimento che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo.

Il successivo comma 1-ter contiene norme finalizzate a consentire alle sole Società di calcio in regola dal punto di vista fiscale l'accesso alle camere di compensazione sulla base delle quali sono organizzati, dalle Leghe di riferimento, i rapporti economici tra le Società stesse. La relativa disciplina attuativa è demandata ad un successivo Decreto Ministeriale.

L'art. 2 reca modifiche al D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, introducendo, **con la lett. a)**, dopo l'art. 13, l'**art. 13-bis** con il quale è istituita una Commissione indipendente per **la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società professionistiche**. La Commissione opererà prima e durante le competizioni sportive quale organismo di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle Società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni.

La Commissione è composta da due membri di diritto – il Presidente dell'INPS e il Direttore dell'Agenzia delle Entrate – dal Presidente e altri quattro componenti, scelti tra i magistrati contabili, professori universitari, avvocati o dottori commercialisti iscritti anche all'Elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni; due, tra questi, saranno individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi proposti dalle FSN interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento. La nomina del Presidente e dei Componenti della Commissione è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni Parlamentari che lo esprime a maggioranza di due terzi. Il Presidente e i Componenti della Commissione sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Presidente e i Componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi. E' previsto uno stringente regime di

incompatibilità del Presidente e dei Componenti, a pena di decadenza, con alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza nel settore dello sport professionistico né possono ricoprire incarichi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza. Se dipendenti pubblici, il Presidenti e i componenti, diversi da quelli di diritto, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per tutta la durata del mandato e, al termine della carica, sorge una incompatibilità di due anni.

Le spese di funzionamento della Commissione saranno sopportate dal 2025 in parte – fino a 1.900.000,00 euro – dalle Federazioni Sportive interessate e in parte - fino a 1.600.000,00 euro - dalle Società stesse per una soglia dello 0,15% del loro fatturato.

La successiva lett. b), differisce dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine a decorrere dal quale si applicheranno le disposizioni in materia di istituzione, all'interno delle Società professionistiche, di un Organo consultivo delle tifoserie.

L'art. 3, che sostanzialmente non è stato modificato in sede di conversione, reca misure urgenti in materia di **lavoro sportivo** modificando parzialmente l'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 53, comma 2, del TUIR e gli artt. 25 e 29 del D. Lgs. n. 36 del 2021.

Il comma 1 apporta modifiche all'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Con la lett. a) del comma 1, viene inserita al comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 16/2001, – *che esclude dalla incompatibilità alcune prestazioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (collaborazione a giornali, riviste, convegni, incarichi sindacali, ecc.)*, la **lettera f-ter** che consente le prestazioni di lavoro sportivo da parte dei dipendenti delle PP. AA., fino all'importo complessivo di 5.000,00 euro annui, sulla base della sola comunicazione preventiva, in luogo dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza prevista nell'assetto già vigente in tutti i casi di lavoro sportivo con corrispettivo.

Il comma 6 in argomento, così come modificato con la norma introdotta dal D. L. n. 71 del 31 maggio 2024, prevede, pertanto, che i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito degli enti sportivi – ASD/SSD, FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, CONI, CIP e Società Sport e Salute S.p.A. – fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni dei volontari di cui all'art. 29, comma 2. Il terzo periodo dello stesso comma 6, modificato con la lett. a) del comma 3 dell'art. 3 del D. L. n. 71, stabilisce che qualora l'attività del presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi dello stesso D. Lgs. n. 36/2021, e preveda il versamento di un corrispettivo **superiore alla soglia dei 5.000,00 euro annui**, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni della richiesta. Decorso il termine suddetto se non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

La successiva lett. b), integra il comma 11, del medesimo art. 53, inserendo, dopo il primo periodo, che prevede che entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici e privati che erogano compensi ai dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al precedente comma 6, sono tenuti a dare comunicazione all'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente, **un altro periodo** che prevede che per le prestazioni di **lavoro sportivo** le comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro i **30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento**, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.

All'art. 53, comma 2, del TUIR, è abrogata la disposizione recata dalla lettera a), che qualifica i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa, assimilabili ai redditi di lavoro autonomo. L'abrogazione porta a ritenere che i compensi corrisposti dalle ASD/SSD per attività di lavoro sportivo *autonomo* non esercitato

abituamente, quali quelle rese da soggetti che effettuano le mansioni previste dai regolamenti tecnici in modo occasionale, dovrebbero essere inquadrate tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. l, del TUIR.

Il comma 3 dell'art. 3, reca modifiche all'art. 25, comma 6, terzo periodo, e all'art. 29, del D. Lgs. n. 36/2021, di quest'ultimo riscrivendone totalmente il comma 2.

Con la lett. a) del comma 3 viene modificato, come sopra riportato, il comma 6, terzo periodo, dell'art. 25, aggiungendo, dopo la parola "corrispettivo", le parole "**superiore all'importo complessivo di euro 5.000,00 annui**".

Con la lettera b) del comma 3 viene sostituito totalmente il precedente comma 2 dell'art. 29 del D. Lgs. n. 36/2021. In sede di conversione in legge non sono state apportate sostanziali modifiche rispetto alla lett. b), del comma 3 del D. L. n. 71/24.

Il precedente comma 2 prevedeva che le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo di 150,00 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Il comma 1 dell'art. 29 stabilisce che le ASD/SSD, le FSN, le DSA e gli EPS, anche paralimpici, i CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con fini amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

La nuova disciplina introdotta con l'art. 3, comma 3, lett. b), del D. L. n. 71, confermando il divieto di retribuire in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, le prestazioni dei volontari nell'ambito dello sport dilettantistico, prevede, nel testo riportato con la legge di conversione, che "Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza nel limite complessivo di 400,00 euro mensili, **in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN, dalle DSA, dagli EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla Società Sport e Salute S.p.A., purchè questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, in apposita Sezione del Registro stesso entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'INPS e all'INAIL**".

I rimborsi in argomento **non concorrono a formare il reddito del percipiente**. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di imponibilità previsti dall'art. 35, comma 8-bis – 5.000,00 euro – e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento nonché dei limiti previsti dall'art. 36, comma 6 - 15.000,00 euro –

Come, peraltro, è stato chiarito con la Circolare LND n. 29 del 1° giugno 2024, la nuova disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari sportivi introdotta con il comma 3, lett. b), dell'art. 3, del D. L. n. 71/24, nel testo convertito in legge rende possibile, previa apposite delibere degli enti eroganti circa la tipologia di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa siffatta modalità di rimborso, il riconoscimento di rimborsi forfettari, di fatto non legati a costi effettivi, nel limite complessivo di 400,00 euro mensili, in luogo delle precedenti possibilità di rimborso previste dall'originario comma 2 dell'art. 29 del D. Lgs. n. 36/2021, che prevedevano anche una forma forfettaria, sulla base di autocertificazione, ma con importo non superiore a 150,00 euro mensili. E' da ritenere, pertanto, che la norma sia stata inserita al solo fine di implementare la soglia di esenzione originariamente fissata a 150,00 euro. Tuttavia, sul punto occorreranno chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

E', poi, confermato che gli importi in argomento **non** concorrono a formare il reddito del percipiente ma, al superamento dei limiti, concorrono ai fini della imponibilità INPS – 5.000,00 euro annui – e ai fini della base imponibile IRPEF – 15.000,00 euro annui –

Il successivo **art. 4**, prevede che la NADO Italia, organizzazione nazionale antidoping in Italia, sia dotata di personalità giuridica di diritto privato quale agenzia tecnica indipendente. Prevede, inoltre, che la NADO Italia per l'esercizio delle sue funzioni si avvalga delle risorse umane della società Sport e Salute SpA.

L'art. 5, infine, interviene sulla normativa in materia di accesso alla ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio.